

**Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova**

***CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA
TARIFFA PROFESSIONALE***

1° giornata



STUTTURA DELLA TARIFFA

La tariffa professionale si articola in tre settori:

- LAVORI PRIVATI regolati dalla legge 143 del 1949
- LAVORI PUBBLICI regolati dal D.M. Del 4/4/2001
- LAVORI URBANISTICI regolati dalla circ. LL.PP. n 6679 del 1969

Vi sono inoltre alcune delibere FOAV che forniscono degli **ATTI DI INDIRIZZO** che possono essere recepiti o no da un singolo Ordine Professionale di appartenenza.

FOAV

Federazione Regionale degli Ordini
degli Architetti del Veneto

Commissione Tariffa



LAVORI PRIVATI

Sono regolati dalla legge n. 143 del 2 marzo 1949 e successivi adeguamenti.

Tale legge suddivide i vari lavori in Classi e Categorie fornendo per ogni Classe e per ogni Categoria delle precise percentuali secondo le quali calcolare l'ammontare dei compensi.

Si ricorda che se un lavoro interessa più di una categoria gli onorari vanno commisurati separatamente per gli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

L'odierna inadeguatezza della classi e delle categorie è evidente ma va inquadrata nel periodo storico dell'immediato dopoguerra (1949) quando la situazione economica, ambientale e tecnica era completamente diversa dalla quella attuale.



Le classi e le categorie che interessano gli Architetti sono:

Costruzioni edilizie	Classe I°	categ.	a b c d
Costruzioni di carattere artistico e disegno di mobili e mobili	Classe I°	categ.	e
Strutture in c.a.	Classe I°	categ.	f g
Impianti di servizi generali	Classe III°	categ.	a b c
Impianti elettrici	Classe IV°	categ.	c
Ferrovie e strade	Classe VI°	categ.	a b
Impianti distribuzione acqua e fognature urbane	Classe VIII°	categ.	unica



Attualmente

- non si considera più la Classe I° Categoria a
- si riduce a pochissimi casi la Classe I° Categoria b
- si inglobando tutte le opere edilizie residenziali, commerciali, industriali e di servizio nella Classe I° Categoria c
- se la complessità della progettazione risulta particolarmente onerosa si considera il progetto nella Classe I° Categoria d
- nella Classe I° Categoria d sono compresi anche tutti i lavori di restauro e tutti gli interventi su fabbricati soggetti a vincolo.



- nella Classe I° Categoria e)

sono comprese tutte le costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale, le decorazioni interne ed esterne, gli arredamenti e il disegno di mobili o di opere speciali in metallo o altri materiali.

Nel caso degli arredamenti, se il professionista si avvale di mobili di serie non vengono riconosciute le voci

c) progetto esecutivo

e) particolari costruttivi

previste per la Classe I° Categoria e)



- nella Classe I° Categoria f)

Sono comprese le strutture o le parti di strutture complesse in cemento armato.

Se il progettista è lo stesso professionista incaricato del progetto esecutivo potranno essere esposte solo le aliquote parziali

c) progetto esecutivo

e) particolari costruttivi

calcolate sul valore delle opere in cemento armato.

- nella Classe I° Categoria g)

Sono comprese strutture o le parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico , ivi comprese le strutture antisismiche.

Se il professionista è lo stesso che ha redatto il progetto esecutivo potranno essere esposte solo le aliquote parziali c) ed e) come nel caso precedente.



CALCOLO DE COMPENSI

Per calcolare l'ammontare dei compensi si deve partire dalla determinazione dell'ammontare lordo dei lavori derivante:

- nel caso di progetto di massima da una stima sommaria effettuata dal progettista
- nel caso di progetto esecutivo da un preciso computo metrico estimativo



Ammontare lordo dei lavori

si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture, computati al lordo degli eventuali ribassi ed aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di conto finale e senza tenere conto invece delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore avesse fatto per qualsiasi ragione.



Nel caso il progettista sia anche direttore dei lavori l'ammontare delle opere sarà quello lordo che risulterà dalla contabilità finale.

Se l'incarico riguardasse la sola direzione dei lavori il professionista dovrà essere liquidato in base all'ammontare lordo dei lavori risultante dalla contabilità con l'aggiunta dell'aumento per incarico parziale pari al 25 % del valore delle singole prestazioni parziali (Direzione lavori, liquidazione e collaudo)




Ecco una parte della tabella relativa già convertita in Euro

Importo in Euro	la	lb	lc	ld	le	lf	lg	lla	llb	llc
129,11	21,4624	26,3683	30,9674	35,5666	67,4538	24,5287	33,4203	38,3260	53,6565	68,9869
258,23	19,9295	24,9886	29,5877	33,8802	58,2556	22,9956	32,1939	30,6608	42,9252	55,1895
516,46	18,3965	22,6890	27,4415	31,7340	52,1234	22,0758	29,7410	26,3683	36,7930	49,0573
1.291,14	15,3304	18,8564	23,6088	27,5948	44,4582	19,9295	25,4485	19,9295	27,9014	36,7930
2.582,28	13,1842	15,3304	19,9295	24,5287	39,8591	17,7833	21,4626	15,3304	22,0758	29,4344
5.164,57	11,0379	13,1842	17,1701	22,0758	35,2600	15,6370	18,3965	12,2643	17,1701	22,6890
7.746,85	10,7313	13,0309	16,8635	21,4626	32,1939	14,5639	16,8635	11,4978	16,0969	20,6961
10.329,14	9,9648	12,7242	16,0969	20,6961	30,6608	13,7974	16,0969	10,7313	15,0238	19,3163
15.493,71	9,6582	12,2643	15,3304	19,3163	27,5948	13,0309	15,3304	9,9648	13,9507	17,9366
20.658,28	9,1983	11,4978	14,5639	19,0097	26,0617	12,2643	14,5639	9,1983	12,8776	16,5569
25.822,84	8,8916	10,7313	13,7974	18,3965	24,5287	11,4978	13,7974	8,7383	12,2643	15,7903
51.645,69	7,6652	9,1983	12,2643	15,3304	21,4626	9,9648	12,2643	7,6652	9,1983	13,7974
77.468,53	6,7454	7,9718	11,0379	13,3375	19,0097	8,7383	11,0379	6,7454	7,6652	11,9577
103.291,38	6,1322	7,3586	9,9648	11,8044	16,8635	7,8185	9,9648	5,9789	6,4388	10,1181

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare

La percentuale ottenuta per la Classe e Categoria previste si intende da applicare se l'incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni parziali fino alla consegna dell'opera finita in ogni particolare.

Le prestazioni parziali sono complessivamente 10 tra esse compare anche la voce h) prove di officina che riguarda l'ingegneria meccanica ed è quindi da escludere dalla nostra specifica.



La tabella B citata nell'art. 18 della legge 143 (qui rappresentata in parte) mostra le varie aliquote riguardanti le prestazioni parziali suddivise per classi e categorie di lavori.

Tabella B — Art. 18

PRESTAZIONI PARZIALI	Classi di lavoro secondo l'ele				
	I a-b-c-d	I e	I f-g	II-III	IV
a) Progetto di massima	0,10	0,12	0,08	0,12	0,08
b) Preventivo sommario	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
c) Progetto esecutivo	0,25	0,28	0,28	0,22	0,18
d) Preventivo particolareggiato	0,10	0,08	0,08	0,10	0,07
e) Particolari costruttivi e decorativi	0,15	0,20	0,04	0,08	0,05
f) Capitolati e contratti	0,03	0,03	0,05	0,10	0,10
g) Direzione lavori	0,25	0,20	0,35	0,15	0,20
h) Prove di officina	—	—	—	—	—
i) Assistenza al collaudo	0,03	0,02	0,03	0,15	0,20
l) Liquidazione	0,07	0,05	0,07	0,05	0,10

Le prestazioni parziali più probabili sono di solito:

Il progetto di massima
legato sempre al preventivo sommario

Il progetto per la Concessione edilizia


Il progetto esecutivo
Legato sempre al progetto di massima ed al preventivo
sommario

La direzione dei lavori
legata sempre alla liquidazione e all'assistenza al
collaudo.



Qualora l'incarico fosse limitato fin dall'inizio ad una parte di prestazioni parziali previste la cui somma delle aliquote non superi il valore 0,80 dovrà essere applicata una maggiorazione pari al 25 % sulla somma delle singole prestazioni parziali fornite.

Se però tali prestazioni parziali non fossero fornite per scelta del progettista, avendo il committente dato un incarico completo, esse dovranno essere tolte dalla somma totale e non potrà in alcun modo essere applicata la maggiorazione del 25 % .



Il progetto di massima e preventivo sommario

Secondo la legge può anche essere semplicemente redatto in “... modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi o di una relazione.”

Si intende comunque composto di :

- una relazione sintetica
- una planimetria complessiva in scala 1:500 con uno schema di sistemazione esterna
- schemi grafici e studi preliminari tali da definire l'idea nella sua globalità.

Esso è sempre legato alla redazione di un preventivo sommario.

Gli importi del preventivo sommario quando non risultano da computi allegati, devono essere congrui e verificabili tramite parametri unitari quali euro/mq o euro/mc .



Progetto per l'ottenimento della concessione edilizia

Poiché la legge 143 non prevedeva fasi intermedie fra il progetto di massima e quello esecutivo, nel caso della redazione di questo progetto è ora prevista l'applicazione del 2° comma dell'art.21 ovvero la possibilità di raddoppiare le aliquote parziali riguardanti il progetto di massima e il preventivo sommario in quanto l'opera "... per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore al normale. "

Pertanto il valore della parcella in questo caso ammonterà al doppio delle aliquote parziali a) e b).

Progetto esecutivo

La legge prevede la “compilazione del progetto esecutivo con i disegni di insieme in numero ed in scala sufficienti per identificarne tutte le parti.”

In altri termini si intende come ” progetto esecutivo “ un insieme di elaborati grafici tali da consentirne la realizzazione da parte di altri che non abbiano preso parte in nessun modo alla realizzazione per progetto e che non debbano aver bisogno di ulteriori informazioni per una corretta realizzazione di ogni sua parte.



Poiché tra le parti necessarie per una corretta realizzazione compaiono gli impianti (elettrico, idraulico, di riscaldamento e/o di condizionamento ecc.) essi devono essere descritti nel progetto architettonico in modo da poter essere oggetto di una progettazione esecutiva da parte di altri professionisti nel pieno rispetto dell'idea progettuale di insieme.

Se nella progettazione vi sono particolari costruttivi di tipo corrente, anche se rappresentati nei loro dettagli, si devono considerare comunque parte integrante dell'esecutività del progetto.



Solo se i particolari costruttivi hanno il carattere dell'originalità e non si possono considerare facenti parte delle tecniche costruttive correnti si applica la prestazione parziale

e) Particolari costruttivi e decorativi
prevista dalla tabella B della legge 143.

Tale prestazione non può essere in alcun caso sostituita da una maggiore assistenza di direzione lavori.



Preventivo particolareggiato

La legge 143 prevede all'Art. 19 comma d) semplicemente:

“compilazione del preventivo particolareggiato”.

Tale elaborato per essere considerato particolareggiato deve contenere, per ogni singola voce descritta in dettaglio:

- la quantità con l'indicazione degli elementi di calcolo che portano alla sua definizione,
- il prezzo unitario previsto dal progettista
- il risultato dell'operazione, ovvero il valore complessivo della singola voce.



Capitolati e contratti

La legge prevede “ assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati.”

E' comunque buona norma che il professionista rediga un preciso capitolato speciale di appalto nel quale vengano indicati i modi con cui dovranno essere effettuati i lavori, la descrizione dei singoli materiali da usare e le modalità della loro messa in opera.



Direzione lavori.

La legge 143 prevede all'art. 19 (prestazioni parziali) alla lettera g)

“direzione e alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio del professionista emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue veri fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita.”



Alla prestazione di direzione dei lavori sono sempre legate le voci indicate nella tabella B

i) Assistenza al collaudo ovvero “operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento”

l) liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.



MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI

(non compresa fra le prestazioni parziali della tabella B)

Nel caso dei lavori edili (Classe I°) quando oltre alle prestazioni di assistenza al collaudo e liquidazione vengono richiesti anche la misura e contabilità dei lavori, il professionista incaricato dovrà predisporre la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili comprendenti anche i necessari rilievi di qualsiasi natura.

Gli onorari relativi sono valutati secondo la seguente tabella E.



Tabella E

Fino a	2.582,28 euro	1,8397 %
Sul più fino a	10.329,14 euro	1,6863 %
Sul più fino a	25.822,84 euro	1,5330 %
Sul più fino a	51 695,69 euro	1,2264 %
Oltre i 51.695,69 euro e per qualsiasi importo		1,0731 %

Per lavori di altre classi	riduzione del 30 %
Per i lavori di riparazione e trasformazione	aumento del 20 %
Per i lavori di aggiunte o ampliamenti	aumento del 10 %
Per lavori di ordinaria manutenzione	

Maggiorazioni

La legge 143 prevede

all'Art. 17

“ Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.”

Se il professionista deve invece effettuare personalmente tali prestazioni per mancanza di personale di sorveglianza e controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, ha diritto ad un maggiore compenso da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50 % della quota spettante per la direzione lavori (solo la voce g)

All'Art. 21

Se al professionista vengono espressamente richiesti elaborati con soluzioni distinte del progetto di massima (è preferibile che l'incarico sia scritto) il compenso relativo è da valutarsi a discrezione entro il doppio delle lettere a) e b) delle prestazioni parziali.

Possono inoltre essere aumentate fino al doppio la aliquote delle lettere a) c) e g) quando si tratta di lavori di trasformazione di fabbricati.

All'Art. 22

Le modifiche e le aggiunte all'elaborato o al progetto definitivamente approvato introdotte nel corso dei lavori e per cause non imputabili al professionista sono considerate appendici al progetto e come tali valutate discrezionalmente e , ove possibile, sul valore delle opere in variante.

Spese

Gli onorari previsti a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, gli sono dovute però a parte le spese contemplate negli art. 4 e 6 della legge.

In particolare l'art.4 prevede la rifusione mediante somme calcolate a vacanza per “...il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno quando i lavori da retribuirsi a percentuale o a quantità devono essere svolti fuori ufficio.”

Per quanto riguarda la direzione dei lavori sono, per prassi corrente, esclusi gli spostamenti nell'ambito del comune ove ha sede lo studio del professionista.

Il professionista ha comunque facoltà di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 in una cifra forfetaria. Tale somma, in presenza di un accordo tra le parti potrà essere compresa entro il 60 % degli onorari a percentuale.

In mancanza di tale accordo i compensi accessori devono essere calcolati secondo quanto previsto dal D.M. 4 aprile 2001 per i lavori pubblici, vale a dire tra un minimo del 15 % e un massimo del 30 % degli onorari a percentuale.

Si ricorda in particolare che i rilievi di qualsiasi natura sono compresi nell'art. 4.

Di essi si riconosce quindi la sola restituzione grafica che va espressa a discrezione.

